

Istituzione di un'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III 13 gennaio 2016, n. 48 - Vinciguerra, pres.; Burzichelli, est. - Unione Nazionale Enalcaccia, Pesca e Tiro, Associazione Nazionale Libera Caccia, Associazione Siciliana Caccia e Natura (avv. Russo) c. Assessorato regionale agricoltura e foreste (Avv. distr. Stato) ed a.

Caccia e pesca - Istituzione di un'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica - Decreto di approvazione del calendario venatorio 2010-2011 - Modifica del calendario venatorio (contenente «disposizioni sul prelievo venatorio del coniglio selvatico»).

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame le parti ricorrenti hanno impugnato: a) il decreto in data 16 settembre 2009 dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste con cui è stata istituita l'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica "Ponte Barca", sita nel territorio di Paternò; b) il Piano Regionale faunistico-venatorio 2006-2011, nella parte in cui individua il territorio agro-silvo-pastorale della Provincia di Catania per un'estensione di Ha 334.006 e precisa che il territorio da sottoporre a protezione della fauna selvatica (il 25% della superficie agro-silvo-pastorale, ai sensi dell'art. 14, comma 3, legge regionale n. 33/1997) risulta pari a Ha 83.501.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l'Amministrazione ha omesso di comunicare alle parti ricorrenti l'avvio di del procedimento, eventualmente anche nelle modalità di cui all'art. 8, comma 3, legge n. 241/1990; b) l'art. 14, terzo comma, legge regionale n. 33/1997 dispone che l'area riservata a protezione della fauna non può eccedere il 25% della superficie agro-silvo-pastorale (cioè della parte di territorio suscettibile di sfruttamento agricolo nelle forme di cui all'art. 2135 c.c.) e l'Amministrazione, nel computo di tale superficie, non ha tenuto conto delle seguenti zone non suscettibili di sfruttamento agricolo: zone di incolto e incolto roccioso (estese Ha 19.577); aree in erosione, calanchi e rocce (estese Ha 30.424); alvei fluviali (estesi Ha 234); spiagge (estese Ha 83); c) ne consegue che l'Amministrazione avrebbe dovuto destinare a protezione della fauna selvatica soltanto Ha 70.992 e che, pertanto, l'oasi "Ponte Barca" non avrebbe potuto essere istituita; d) l'Amministrazione, inoltre, non ha tenuto conto dei "territori nei quali" è "comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni" (cfr. il citato art. 14, terzo comma, legge regionale n. 33/1997), cioè di Ha 4.921 di territori esterni ai parchi e alle riserve naturali, di Ha 12.340 di strade provinciali, di Ha 4.680 di strade statali, Ha di 2.300 di ferrovie e di Ha 31.600 di fabbricati rurali (cfr., al riguardo, l'art. 21, primo comma, lett. c ed e, legge regionale n. 33/1997); e) l'oasi "Ponte Barca" ricade all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia Ct 1 e la sua istituzione finisce con il precludere in tale ambito la caccia agli acquatici (cioè la caccia nelle zone umide); f) l'Amministrazione ha omesso di notificare alla Ripartizione Faunistico-Venatoria competente e ai proprietari e conduttori dei fondi la proposta di delimitazione dell'area da destinare ad oasi di protezione (art. 16 legge regionale n. 33/1997).

L'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del gravame e chiesto, in subordine, il suo rigetto nel merito, osservando che: a) le parti ricorrenti difettano di legittimazione attiva, in quanto l'art. 16 legge regionale n. 33/1997 non contempla le associazioni venatorie fra i destinatari della comunicazione di avvio del procedimento; b) l'oasi appartiene, quale Sito di Interesse Comunitario, alla cosiddetta Rete Natura 2000 e, rispetto alla superficie iniziale di Ha 347, l'area da destinare ad oasi è stata "ristretta a circa Ha 70, limitando così in modo ragionevole l'interesse privato al libero esercizio dell'attività venatoria; c) non è intervenuto alcun superamento della percentuale del 25% di cui all'art. 14, comma 3, legge regionale n. 33/1997.

Le associazioni indicate in epigrafe, intervenute "ad opponendum", hanno eccepito la tardività del gravame e sollecitato in subordine il suo rigetto nel merito, osservando che: a) il ricorso è irricevibile in quanto il termine per impugnare il Piano Regionale faunistico-venatorio 2006-2011 (in effetti mai pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) non può che decorrere dalla piena conoscenza del provvedimento in questione e le associazioni ricorrenti, come risulta da pregressi contenziosi istaurati in relazione al Piano di cui si tratta, hanno conosciuto tale atto in epoca di gran lunga anteriore rispetto alla notifica del presente gravame; b) non è stata superata la soglia del 25% di cui all'art. 14, comma 3, legge regionale n. 33/1997, la quale peraltro costituisce una quota minima, come affermato dalla giurisprudenza (sul punto cfr. Tar Brescia, n. 46/2003, Tar Basilicata n. 199/2003 e Tar Bari, n. 2894/2006)

Mediante motivi aggiunti le parti ricorrenti hanno impugnato, "in parte qua", il decreto di approvazione del calendario venatorio 2010-2011 in data 4 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 27 dell'11 giugno 2010, lamentando l'illegittimità derivata di tale provvedimento e ribadendo espressamente le censure di cui al ricorso introduttivo.

Mediante ulteriori motivi aggiunti le parti ricorrenti hanno, inoltre impugnato, "in parte qua" e svolgendo identiche censure, i seguenti provvedimenti: a) decreto assessoriale in data 12 agosto 2010 di modifica del calendario venatorio; b) decreto assessoriale in data 2 settembre 2010 di modifica del calendario venatorio; c) decreto assessoriale in data 5 ottobre 2010 (contenente "disposizioni sul prelievo venatorio del coniglio selvatico").

Con ordinanza n. 486/2015 del 13 febbraio 2015 il Tribunale ha sollevato, ex art. 73 c.p.a., la questione della eventuale improcedibilità del ricorso, sul rilievo che il calendario venatorio 2010-2011 e il Piano Regionale faunistico-venatorio 2006-2011 apparivano aver esaurito i loro effetti.

Al riguardo le parti ricorrenti hanno rappresentato che: a) le stesse avevano interesse ad una decisione giurisdizionale che sarebbe risultata utile sotto il profilo “conformativo”; b) i successivi calendari venatori devono considerarsi atti meramente ricognitivi, nulla essi innovando quanto all’istituzione dell’oasi Ponte Barca; c) il nuovo Piano Regionale faunistico-venatorio ha, in realtà, sposato la tesi delle parti ricorrenti quanto al calcolo delle superfici in cui la caccia è vietata, anche se il calcolo è attualmente effettuato con riferimento al territorio regionale.

Nella pubblica udienza del 2 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato quanto all’impugnazione del decreto in data 16 settembre 2009 dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste con cui è stata istituita l’oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica “Ponte Barca” (di talché si può prescindere dall’esame di qualsiasi questione di rito).

Ciò per le ragioni di seguito indicate: a) l’art. 16, primo comma, legge regionale n. 33/1997 prescrive che “le proposte di delimitazione delle superfici da vincolare ad aree destinate ad oasi di protezione, rifugio e sosta della fauna selvatica, a zone di ripopolamento e cattura e a zone cinofile” siano “notificate dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicate mediante affissione all’albo pretorio dei comuni territorialmente interessati”; b) ne consegue che l’Amministrazione non era tenuta ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento alle odierne parti ricorrenti; c) la previsione di cui all’art. 14, terzo comma, legge regionale n. 33/1997, nella formulazione all’epoca vigente, secondo cui doveva destinarsi “a protezione della fauna selvatica una quota del 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale”, doveva intendersi nel senso che la menzionata porzione del 25% costituisse una quota minima; c) in tal senso si è, infatti, espressa la giurisprudenza richiamata dagli intervenienti (alle cui motivazioni è sufficiente in questa sede effettuare rinvio) e tale conclusione è avvalorata dall’attuale formulazione del citato art. 14, terzo comma, legge regionale n. 33/1997 (“è destinata a protezione della fauna selvatica la quota minima del 20 per cento calcolata esclusivamente sul territorio agro-silvo-pastorale regionale...”); c) nel caso in esame, inoltre, la determinazione assunta dall’Amministrazione non appare irragionevole, tenuto conto, in particolare, del fatto che la preclusione della caccia agli acquatici nell’Ambito Territoriale di Caccia Ct 1 non impedisce agli interessati di recarsi in Ambiti Territoriali di Caccia limitrofi al fine di effettuare tale tipo di attività; d) a tacer d’altro, le ricorrenti non hanno interesse a lamentare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento alla competente Ripartizione Faunistico-Venatoria competente e ai proprietari e conduttori dei fondi, né risulta, comunque, che nella fattispecie l’eventuale omessa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti appena indicati abbia determinato l’adozione di soluzioni irragionevoli da parte dell’Amministrazione precedente.

Il ricorso va, invece, dichiarato improcedibile quanto all’impugnazione del Piano Regionale faunistico-venatorio 2006-2011, del decreto di approvazione del calendario venatorio 2010-2011 in data 4 giugno 2010, del decreto assessoriale in data 12 agosto 2010 di modifica del calendario venatorio; del decreto assessoriale in data 2 settembre 2010 di modifica del calendario venatorio e del decreto assessoriale in data 5 ottobre 2010 (contenente “disposizioni sul prelievo venatorio del coniglio selvatico”).

Ciò in quanto tali provvedimenti hanno esaurito il loro effetti a seguito dall’adozione del successivo Piano Regionale faunistico-venatorio e dei successivi calendari venatori (sul punto, cfr., più estesamente, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 191/2015).

In conclusione il ricorso va in parte rigettato e in parte dichiarato improcedibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

(Omissis)